



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 2 marzo 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 27-28 febbraio 2010 - Settima giornata ritorno

Catania-Bari 4-0
Chievo Verona-Cagliari 2-1
Genoa-Bologna 3-4
Juventus-Palermo 0-2
Lazio-Fiorentina 1-1
Livorno-Siena 1-2
Milan-Atalanta 3-1
Napoli-Roma 2-2
Parma-Sampdoria 1-0
Udinese-Internazionale 2-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 marzo 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

216/643



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 77

1) SERIE A TIM

Gare del 27-28 febbraio 2010 - Settima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. CAGLIARI

Il Giudice Sportivo,

letta la rituale segnalazione del Procuratore federale, pervenuta a mezzo fax, alle ore 10.19 dell'1 marzo 2010, in merito al comportamento tenuto dal calciatore **Marcolini Michele** (Soc. **Chievo Verona**) al 14° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky) di piena garanzia tecnica e documentale;

rilevato che, nelle circostanze indicate, il calciatore clivense, uscendo dal terreno di giuoco in conseguenza dell'espulsione inflittagli dall'Arbitro pochi attimi prima, proferiva apparentemente un'espressione gergale, in uso nel Triveneto ed in Lombardia, con becero riferimento a "Diaz" e non a Dio (il diverso movimento delle labbra nella pronuncia della vocale aperta "A" rispetto alla vocale "O" legittima quanto meno un'incertezza interpretativa);

ritenuto pertanto che la lettura labiale, nell'episodio segnalato, non offra una prova certa, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa la pronuncia di un'espressione blasfema rilevante ex art. 19 n. 3bis CGS;

delibera

di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore **Marcolini Michele** (Soc. **Chievo Verona**) in merito alla segnalazione del Procuratore federale.

* * * * *

a) **SOCIETA'**

Soc. GENOA

Soc. JUVENTUS

Soc. MILAN

Soc. NAPOLI

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Genoa-Bologna sostenitori della Soc. Genoa accendevano alcuni fumogeni e facevano esplodere alcuni petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Juventus-Palermo sostenitori della Soc. Juventus accendevano tre fumogeni e facevano esplodere tre petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Atalanta sostenitori della Soc. Milan accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Napoli-Roma sostenitori della Soc. Napoli accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Parma-Sampdoria sostenitori della Soc. Sampdoria accendevano due fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, rivolto ripetutamente ad un calciatore avversario un epiteto costituente espressione di discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva reiterata.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere due petardi nel proprio settore e lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **CATANIA** a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta del proprio Presidente.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARCOLINI Michele (Chievo Verona): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MORO Davide (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

NAINGGOLAN Radja (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CASSANI Mattia (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LANZAFAME Davide (Parma): per avere, al 15° del primo tempo, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.

PADOIN Simone (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

YEPES Mario (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

ZIEGLER Reto (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DA SILVA DALBELO Felipe (Fiorentina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

LOPEZ Maximiliano Gaston (Catania)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BIABIANY Jonathan (Parma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

ARONICA Salvatore (Napoli)

PINZI Giampiero (Chievo Verona)

NONA SANZIONE

GASTALDELLO Daniele (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BIANCO Paolo (Atalanta)

CODA Andrea (Udinese)

LUCCHINI Stefano (Sampdoria)

MARCHINI Davide (Livorno)

MORRONE Stefano (Parma)

RAIMONDI Cristian (Livorno)

SESTA SANZIONE

STANKOVIC Dejan (Internazionale)

VERGASSOLA Simone (Siena)

QUINTA SANZIONE

ALMIRON Sergio Bernardo (Bari)

BALOTELLI BARWUAH Mario (Internazionale)

KROLDROP Per (Fiorentina)

LANNA Salvatore (Bologna)

PACI Massimo (Parma)

PIRLO Andrea (Milan)

SISSOKO Mohamed Lamine (Juventus)

ZANETTI Cristiano (Fiorentina)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CRIBARI Emilson Sanchez (Siena)

PELLISSIER Sergio (Chievo Verona)

SAMMARCO Paolo (Udinese)

SILVEIRA DOS SANTOS Juan (Roma)

ZAPATER Aberto Arjol (Genoa)

SECONDA SANZIONE

ASAMOAH Kwadwo (Udinese)
CANDREVA Antonio (Juventus)
IORI Manuel (Chievo Verona)
MASIELLO Andrea (Bari)
MOTTA Marco (Roma)

PRIMA SANZIONE

LEDESMA Cristian Daniel (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

GALLOPPA Daniele (Parma)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

QUAGLIARELLA Fabio (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Sesta sanzione).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

LLAMA Cristian Ezequiel (Catania)
MACCARONE Massimo (Siena)
ZACCARDO Cristian (Parma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MANNINI Daniele (Sampdoria): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DINIZ PAIXAO Marcus Plinio (Livorno)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

ZANETTI Javier (Internazionale): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

SECONDA SANZIONE

ROSSI Andrea (Siena)
SIVIGLIA Sebastiano (Lazio)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI CARLO Domenico (Chievo Verona): per avere, al 3° del secondo tempo, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

REJA Edoardo (Lazio): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, uscendo dall'area tecnica e rivolgendo un'espressione irrispettosa al Direttore di gara.

d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00

PULVIRENTI Antonino (Catania): per avere, al 23° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale rivolgendo un ironico applauso al Direttore di gara.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 MARZO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta